COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XLVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUARELLO

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 362

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (1396) 362

PRESIDENTE 362, 363

FERRARIO, *Relatore* 362, 363

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. 362, 363

SANNICOLO 363

LARUSSA 363

PAGANELLI 363

Concessione di finanziamenti per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia. (*Urgenza*). (1254) 364

PRESIDENTE 364, 368, 369

FASCETTI, *Relatore* 364, 369

CERRETI 364, 366, 368

SANNICOLO' 364, 368, 369

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio* 365, 368, 369

BERSANI 367

PAG.

Riserva di forniture e lavorazioni, per le amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio e determinazione delle zone da comprendere nell'Italia meridionale e insulare. (*Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (1188-B) 370

PRESIDENTE 370, 371

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. 370

Concessione di un contributo straordinario di lire 12 milioni all'Ente nazionale serico. (1443) 371

PRESIDENTE 371, 372

LARUSSA, *Relatore* 371

LOMBARDINI 372

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. 372

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore della Fiera del vino di Lecce. (1444) 372

PRESIDENTE 372, 373

PIGNATELLI, *Relatore* 372

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche alle disposizioni sulla compilazione e approvazione dei bilanci delle imprese di assicurazione. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (1437) 373

PRESIDENTE 373, 374

PAGANELLI, *Relatore* 373

PAG.

Sui lavori della Commissione:

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio* 375

PRESIDENTE 375

Votazione segreta:

PRESIDENTE 375

La seduta comincia alle 9,30.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Saggin.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (1396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio.

L'onorevole Ferrario, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRARIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, col disegno di legge in esame il Ministero proponente si prefigge lo scopo di elevare a 24 volte anteguerra l'importo dei compensi dovuti alle segreterie delle Camere di commercio e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio. Misura più che equa, sulla quale non credo possano sorgere dissensi. Senonchè nella stesura dell'articolo 1 del decreto legge in esame, mentre si fa riferimento alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 52 del testo unico approvato con regio decreto n.2011 del 20 settembre 1934, con le quali si stabiliva il principio del compenso stesso, e all'articolo 1 del regio decreto legislativo 5 settembre 1946 n. 149, con il quale detti compensi sono moltiplicati per tre; non si fa cenno alcuno del regio decreto 11 luglio 1941 n. 971 con il quale alla tabella allegata *A* si stabiliva in modo uniforme l'importo di tali compensi. E ciò dopo che con regio decreto 10 giugno 1937 n. 2727 si era proceduto alla suddivisione dei Consigli provinciali delle corporazioni in quattro categorie. Di qui la necessità di una diversa stesura in un articolo unico che io presento come emendamento sostitutivo dei due articoli del disegno di legge. Questo, in conseguenza, verrebbe così redatto:

Articolo unico: « Le tariffe di cui all'allegato *A* del regio decreto 11 luglio 1941 n. 971, già triplicato con decreto legislativo 5 settembre 1946 n. 149, da corrispondersi alle Camere di commercio ed agli uffici provinciali dell'industria e commercio, in base alle disposizioni dell'articolo 52, lettera *a*) e *b*) del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1931, n. 2011 sono aumentate di otto volte ».

L'inconveniente che io ho rilevato è questo: il testo ministeriale alla lettera *a*) e *b*) stabilisce un compenso. Questo compenso è stato concretizzato in virtù del decreto-legge 12 luglio 1941, il quale stabiliva la quota base di lire 3 quale compenso. L'attuale disegno di legge si riporta al decreto secondo cui questo diritto era moltiplicato per 3, ma si ignora il decreto del 1941, col quale si fissava in tre lire la base. L'ufficio legislativo del Ministero competente si è dichiarato perfettamente d'accordo e pertanto io ho proposto il suddetto emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOGNI, *Ministro dell'industria e commercio*. Si tratta di un provvedimento che è stato presentato al Senato fin dal gennaio o febbraio e che interessa le camere di commercio, che stanno aspettando di poter adeguare ai propri bilanci questo provvedimento. Se dobbiamo rinviarlo al Senato per le modifiche proposte dall'onorevole relatore, fino a dicembre non se ne parla più. Ora, domando se è proprio indispensabile modificare il testo, o se possa essere mantenuto qual'è.

FERRARIO, *Relatore*. Questo quesito io me lo sono già posto. È stato riconosciuto che il testo così come è redatto non può essere accettabile perché cita un decreto con il quale si moltiplica per 3 un compenso che nel decreto in questione non è specificato.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Io domando se non sia già sodisfatta questa esigenza di estrema chiarezza quando si parla, nel decreto, di tariffe attuali.

FERRARIO, *Relatore*. La legge che fissa il compenso è il decreto del 1941; nel decreto del 1946 si dice che il compenso di cui al decreto del 1941 va moltiplicato per tre.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio.* Di questo si è già discusso al Senato, e dal contesto della relazione non si rilevano osservazioni di questo genere.

SANNICOLÒ. Osservo che se non volessimo rimetterci senz'altro al parere dell'onorevole relatore, dovremmo, per formarci una convinzione personale, leggere i decreti richiamati dal disegno in esame.

LARUSSA. Il compenso stabilito dal decreto istitutivo iniziale è oggi aumentato otto volte: non c'è bisogno di ulteriori precisazioni.

FERRARIO, *Relatore.* Se si legge il decreto istitutivo del 1934 si vede che si parla generalmente di «un compenso» e si stabiliscono 4 categorie perché vi sia uniformità di contributo. Il decreto del 1941, allegato *A*, fissa l'importo dei compensi di cui alle lettere *a*) e *b*) e dice che i compensi, genericamente affermati, debbono essere corrisposti sulla base di tre lire. Questo è quanto stabilisce il decreto dell'11 luglio 1941. Il decreto legislativo del 1946 dice a sua volta che i compensi fissati nel regio decreto legge del 1941 sono moltiplicati per tre. Logicamente il testo governativo doveva fare riferimento non al decreto del 1934, ma a quello del 1941, nel quale si dice che i compensi sono dovuti nella misura di tre lire, perché il decreto del 1946 è quello che modifica il compenso delle 3 lire.

Il testo da me proposto precisa: «Le tariffe di cui all'allegato *A* del regio decreto 11 luglio 1941, n. 971, già triplicate con decreto legislativo 5 settembre 1946, n. 149, da corrispondersi alle Camere di commercio ed agli uffici provinciali dell'industria e commercio, in base alle disposizioni dell'articolo 52, lettera *a*) e *b*) del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 sono aumentate di otto volte».

Che cosa dice il decreto del 1946? Dice: «Le tariffe di cui ai diritti di segreteria, che possono riscuotere le camere di commercio, uffici dell'agricoltura, ecc., ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, sono moltiplicate per 3.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio.* Noi ci troviamo di fronte a tre decreti ed a questo disegno di legge. I decreti sono quello del 1934, che dispone la facoltà da parte delle camere di commercio, industria ed agricoltura, di imporre una certa aliquota di contribuzioni per il rilascio dei certificati; quello del 1941 con il quale si stabilisce la misura di questi diritti; infine il decreto legislativo del 1946, il quale dispone che la misura di questi diritti, per il 1941 – esatti in base alla facoltà concessa nel 1934 – siano aumentati di 3 volte.

L'attuale disegno di legge dice semplicemente: la facoltà data alle Camere di commercio in base alla legge del 1934 ed in base alla misura stabilita nel 1946, è di provvedere ad un aumento di otto volte. A me sembra che noi col riferimento al decreto del 1946 assorbiamo anche il riferimento a quanto disposto dal decreto del 1941.

PAGANELLI. Secondo me più che riferirsi alle disposizioni di legge, si dovrebbe tener presente il verbale della competente Commissione del Senato, per vedere l'interpretazione che si è data nella discussione avutasi al Senato, dato che la relazione ministeriale può far cadere in equivoco.

Infatti, si parla di «misura ordinaria», che è quella del 1941 e non quella del 1946. Potrebbe darsi che il Senato sia stato dell'avviso di portare questa misura a 24 volte. Si tratta di chiarire questo punto.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio.* Potrebbe chiarirlo anche la relazione.

FERRARIO, *Relatore.* È chiaro che si fa riferimento al decreto del 1941.

LARUSSA. Poichè l'equivoco sembra originato dalla mancanza di riferimento al decreto del '41, ritengo anch'io che si potrebbe chiarire tutto questo in sede di relazione.

PAGANELLI. Si potrebbe senz'altro approvare questo disegno di legge, facendo tuttavia risultare a verbale che noi intendiamo approvarlo nel senso che si debba moltiplicare per otto volte, cioè arrivare a 24 volte.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio.* Io concordo con quanto dice il collega Paganelli, perchè il testo mi sembra esatto. Se vogliamo chiarirlo ulteriormente, possiamo farlo nella relazione.

FERRARIO, *Relatore.* Io insisto sul mio punto di vista e dico che la relazione non corregge un testo di legge. Io propongo che sia posto in votazione il mio emendamento sostitutivo del testo ministeriale.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio.* Io mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il testo dell'articolo unico proposto dal relatore, e di cui è stata data lettura.

(*Non è approvato*).

Torniamo allora all'esame dei due articoli nel testo trasmesso dal Senato. Se nessuno chiederà di parlare, li porrò senz'altro in votazione.

ART. 1.

Le tariffe in base alle quali le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio riscuotono i diritti di segreteria previsti dall'articolo 52, lettere *a*) e *b*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo la misura fissata dal decreto legislativo 5 settembre 1946, n. 149, sono aumentate di otto volte.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di finanziamenti per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia. (1254).

PRESIDENTE. Segue all'odine del giorno la discussione del disegno di legge: Concessione di finanziamenti per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia.

L'onorevole Fascetti, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FASCETTI, *Relatore*. Questo disegno di legge per il finanziamento di 9 miliardi alle industrie, contiene in sostanza due provvedimenti: 5 miliardi devono servire per i finanziamenti necessari alla ricostruzione e potenziamento degli stabilimenti distrutti in provincia di Trento; 4 miliardi devono invece servire per i finanziamenti necessari agli stabilimenti che vengono trasferiti dalla Venezia Giulia o dalla Dalmazia nell'Italia meridionale o insulare o nella zona industriale di Apuania, o nei comuni di Gorizia e Ancona. I finanziamenti vengono fatti secondo le norme stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale del novembre 1944, n. 367, che è stato emanato per la ripresa economica del nostro paese.

Si prevede che del comitato, che deve deliberare i finanziamenti e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo ora ricordato, debba far parte, qualora si debba decidere sui finanziamenti per la ricostruzione degli stabilimenti di imprese dalmate, un rappresentante della Presidenza del Consiglio ed un altro degli affari esteri.

Per i finanziamenti relativi a stabilimenti della provincia di Trento si chiede che venga designato a far parte del comitato un rappresentante della provincia di Trento.

Vi è il concorso negli interessi da parte dello Stato, concorso che può arrivare fino al 2,50 per cento, ma che comunque non deve superare nella media il 2 per cento: per il che vengono stanziati 180 milioni che rappresentano appunto il 2 per cento sui 9 miliardi.

Vi sono disposizioni che riguardano il privilegio a favore dei finanziamenti e altre relative a esenzioni fiscali: tutte conformi al decreto legislativo n. 367.

Credo che sarebbe più opportuno, anche per una più precisa disamina del disegno di legge, passare all'esame dei singoli articoli e eventualmente integrare le deficienze del disegno di legge con opportuni emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CERRETI. Apprezzo la relazione ma mi sembra troppo semplice.

FASCETTI, *Relatore*. I vari argomenti potranno svolgersi più ampiamente in sede di discussione dei singoli articoli. Io presenterò due emendamenti.

SANNICOLÒ. Qualche osservazione e qualche interrogazione si rende necessaria essendo troppo scarsi i chiarimenti dati nella sua breve relazione dal collega Fascetti. In primo luogo facciamo la solita osservazione: questo disegno di legge ha le stesse manchevolezze che hanno i decreti analoghi che sono stati fatti per l'incremento economico ed industriale. Non vediamo cioè quel famoso piano generale nel quale si dovrebbero inquadrare provvedimenti di questo genere. Sembra che questi provvedimenti vengano presi a seconda della contingenza, a seconda degli interessamenti di singoli deputati, di gruppi di deputati, ma un disegno organico per il sollevamento di queste aree depresse non esiste. Mi pare che si consideri il Trentino come area depressa. Su questo siamo perfettamente d'accordo anche per la diretta conoscenza che ho della zona, anzi direi che oltre ad essere economicamente depressa non ha grandi risorse. Nel Trentino vi è la polverizzazione della proprietà. Le risorse per venire incontro alle necessità della zona sono ben limitate. Quindi, nessuna osservazione di principio al progetto se

non quella di carattere generale. Se c'è una osservazione è quella che l'intervento è ancora esiguo, ma qualche chiarimento ci vorrebbe, per esempio per gli stabilimenti danneggiati. Quali sono? Appartengono a piccoli, grandi, medi industriali? Come si dà questo contributo statale? Con una discriminazione o no? Vi sono nel Trentino stabilimenti danneggiati che appartengono alla Montecatini che certo non ha bisogno di questo concorso, ma vi sono anche stabilimenti che appartengono a piccoli industriali. Abbiamo un criterio discriminatorio per questo intervento dello Stato o non l'abbiamo? Indubbiamente nella legge non è detto.

Una osservazione, fatta più volte in occasioni analoghe, va fatta nei confronti della Commissione che esamina i contributi da dare. Noi vediamo un solo rappresentante dei diretti interessati, mentre vorremmo vi fossero rappresentate anche le categorie, oltre ai comuni. Vediamo poi una cosa nuova, che non ho riscontrato in altri decreti analoghi, un rappresentante della Presidenza del Consiglio. Per quale ragione, dato che gli altri decreti del genere non stabiliscono questa rappresentanza?

Queste, in linea di massima, le osservazioni da fare sulla prima parte del progetto.

Ma anche nella seconda parte, quella che riguarda gli stabilimenti situati nei territori che oggi non sono più sotto la sovranità italiana, manca qualsiasi discriminazione. Noi sappiamo che molte di queste industrie sono state impiantate nel territorio dalmata per iniziativa del governo fascista per scopi politici e per scopi di colonizzazione. E a tale scopo sono state anche sovvenzionate. Ora le aziende che hanno svolto una funzione che noi non possiamo approvare, perché nazionalista nel senso deteriore della parola, non possono essere premiate. Perché devono tornare? Anche qui bisognerebbe vedere il senso discriminatorio che presiede all'aiuto che lo Stato dà a queste industrie che tornano nel territorio nazionale.

Un provvedimento che favorisca il ritorno delle industrie va indubbiamente approvato, anche se pensiamo alle zone nelle quali queste industrie dovrebbero trovare la loro sede. Ma, ripeto, tutto è in aria; non vi sono i necessari criteri di discriminazione, non vi sono queste chiarificazioni agli interrogativi che abbiamo posto, nè nella relazione che accompagna il disegno di legge, nè nella esposizione che ci ha fatto il relatore.

Pertanto, prima di dare la nostra approvazione, vorremmo sentire chiarificazioni e proporre nel contempo, in questi organi che presiedono all'assegnazione del contributo statale, l'inclusione di altri rappresentanti dei comuni e delle categorie. In secondo luogo proponiamo di migliorare, aumentare il contributo statale data la particolare situazione della zona la quale non solo industrialmente, ma anche economicamente è depressa, nel senso più lato della parola.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Dirò gli effettivi scopi di questo provvedimento che purtroppo ha una portata limitata, modesta, per il fatto che qui non stanziamo dei fondi, ma stanziamo delle garanzie e stabiliamo un piccolo intervento negli interessi, dilatando quel famoso decreto del 1944, n. 367, che fu emanato per venire incontro, con determinate forme di facilitazioni bancarie, alle aziende dissestate o gravemente danneggiate in conseguenza della guerra. Quel decreto è qui richiamato in vita, concedendo un ulteriore apporto di garanzie nella cifra di 9 miliardi.

In effetti, lo Stato si limita a questo: dare una garanzia sul buon fine di questi crediti, al 60 per cento, non al 100 per cento, perché il resto rimane sotto la responsabilità, e quindi sotto il rischio, delle banche; si limita a dare un certo importo di queste garanzie con un lieve intervento negli interessi, nella misura del 2 per cento, che rapportato a 9 miliardi, ascende a circa 180 milioni all'anno.

Con questo accorgimento la spesa non grava immediatamente sul bilancio ma graverà strada facendo, entro 10 anni, in misura molto modesta. Del resto, abbiamo avuto il piacere di constatare come il funzionamento del decreto n. 367, che risale come istituzione al 1944, in definitiva abbia dato minori perdite di quelle che il legislatore di allora temesse. Difatti molti crediti vengono sodisfatti regolarmente, sicché il rischio di volta in volta viene a sparire.

Il mio Ministero, d'accordo con quello del tesoro, fa finanziamenti in base al decreto n. 367, appunto in previsione di questi rientri, che la legge ci permette di rimettere in circolazione.

Premesso questo, spiegherò i fini che vogliamo conseguire.

Dato che nella provincia di Trento il decreto 367 ha operato molto poco, per un complesso di circostanze che è inutile esaminare, e dato che questa provincia si trova in una situazione economica particolare, si fa una riserva di 5 miliardi di queste garanzie e si lascia a disposizione delle iniziative che sorgono nella provincia di Trento.

D'altra parte, quattro miliardi di queste garanzie, proporzionalmente alla quota di interessi, vengono lasciati a disposizione per finanziamenti, cioè per interventi nei confronti di industrie grandi o piccole che già operavano nella Venezia Giulia, cioè nelle zone dalle quali sono state espulse e le cui proprietà sono state confiscate dal paese confinante, affinché possano ricostruire in Italia ed in certe determinate zone le loro unità lavorative con recupero quindi della organizzazione, del processo produttivo e delle stesse maestranze, che dovrebbero logicamente (anche se oggi purtroppo sono sparpagliate nei vari campi di raccolta) ritornare ad avere una loro vita, una loro attività, un loro lavoro. Al fine di evitare la dispersione di queste possibili ricostruzioni di industrie ex dalmate e giuliane, si stabiliscono tre luoghi dove esse si possono concentrare, la zona di Apuania, quella di Ancona ed il comune di Gorizia.

Questa è la portata del provvedimento.

L'onorevole Sannicolò lamenta tre deficienze: la mancanza di un piano organico generale; la mancanza di rappresentanza delle categorie interessate nella commissione di assegnazione di queste garanzie; e la possibilità che con questi interventi a favore di ex industrie giuliane si favorisca qualche ditta ex fascista, che sarebbe sorta a fini colonizzatori.

Lo tranquillizzo per quanto riguarda il primo punto. Data la modestia del provvedimento, esso rientra nel piano organico delle economie del nostro paese, che richiede una certa elasticità nel prendere determinati provvedimenti.

Per quanto riguarda il secondo punto relativo alle rappresentanze, faccio presente che qui si tratta di richiamarci ad una legge in vigore dal 1944, quando, oltre tutto, questi decreti legislativi venivano emanati da Governi che non erano governi di maggioranza, ma formati dai Comitati di liberazione nazionale. E se allora fu riconosciuta opportuna quella tale formula, non vedo perchè si debba modificare ora, considerato che ha funzionato benissimo per più di 100 miliardi di finanziamenti ed oggi viene richiamata in vita solamente per piccole operazioni marginali. Comunque, dovremmo rimodificare la legge istitutiva, n. 367 del 1944 e non vedo perchè si debba fare in questa sede, sempre per quella razionalità legislativa, secondo la quale dobbiamo limitare la legge agli specifici oggetti senza introdurre di straforo o di passaggio delle norme che finiscono per rivoluzionare disposizioni precedenti.

Il terzo punto che io non credo abbia possibilità di consistenza, è dato dal temere che siano avvantaggiate eventuali aziende fasciste colonizzatrici, ecc.. In realtà si tratta di disgraziati che hanno lavorato e che hanno perduto tutto. Io li conosco quasi tutti e tratto con loro dal 1947. Sono dalmati o veneti di origine, che avevano industrie per lavorazioni in legno o meccaniche, industrie di liquori, industrie da secoli tramandate di padre in figlio. Grandi aziende non vi sono. Tolta la Luxardo, non ci sono grandi aziende e nemmeno la stessa Luxardo potrebbe considerarsi grande azienda. Questi industriali sono stati spossessati dei loro beni e son dovuti andar via insieme con i loro operai.

Comunque, posso garantire l'applicazione della legge, perchè in definitiva, il visto per l'applicazione del decreto n. 367 viene dato dal ministro del tesoro e dal ministro dell'industria e commercio. Quindi, questa osservazione verrà tenuta presente quando ve ne sarà occasione, ma escludo che vi siano casi preoccupanti sotto questo profilo.

Premesso questo, aggiungo che la legge non mi sodisfa completamente. Ho accettato la legge così come mi è stata possibile vararla di concerto con il ministro del tesoro, il quale non poteva venire incontro in modo più adeguato, come certamente sarebbe stato più opportuno. Si tratta di migliaia di operai specializzati, veramente operai di primo ordine che si stanno allontanando dall'Italia e che vorremmo fermare nel nostro paese allo scopo di ricostruire queste unità armoniche e tradizionali. Avevo insistito per aver fondi e non garanzie, cioè fatti e non vaghi interventi di questo genere. Per il momento non è possibile, e siccome sono dell'opinione che è meglio il poco anziché nulla, ho preferito questo provvedimento. Così mettiamo sul tappeto il problema e quindi mettiamo in movimento un organismo.

Vi pregherei, se non avete difficoltà di carattere generale che consiglino di non approvare, di dare il vostro voto favorevole a questo disegno di legge, in attesa che strada facendo si possa ottenere, magari in sede di riscatto dei beni che sono stati sequestrati in Jugoslavia e che quindi lo Stato dovrebbe in qualche modo rimborsare, una maggiore efficienza della legge stessa.

CERRETI. Ho ascoltato attentamente quanto il ministro ha detto in risposta alle osservazioni formulate dal collega Sannicolò e la sua illustrazione di questo provvedimento che è estremamente zoppicante. Debbo fare però rilevare tre cose anch'io: la prima che

bisognerebbe perdere il vezzo di presentare ad una Commissione di parlamentari, trattandosi di progetti complessi, delle relazioni che non dànno nessuna spiegazione, come quella governativa, premessa al disegno di legge, relazioni che non delucidano i problemi da trattare e quindi non mettono i membri della Commissione in grado di orientarsi. Si può osservare che il deputato ha il dovere di fare su ogni provvedimento un suo studio, di cercare gli elementi per rendersi edotto, ma è anche vero che il modo di preparazione e discussione della nostra Commissione è tale che, dato l'arretrato di progetti governativi o di iniziativa parlamentare ancora da discutere, dovremmo, per economia di tempo, passarli tutti da un giorno all'altro senza approfondirne alcuno. In queste condizioni è impossibile che i deputati siano in grado di fare uno studio accurato delle leggi sottoposte al loro esame.

In questo provvedimento poi si accavallano questioni di grossa mole. Per esempio, che efficienza potrà avere questo provvedimento sull'economia del Trentino? Osservo la esiguità delle misure che sono previste. Prima si è tentato di fare un finanziamento congruo; poi, per ragioni di bilancio, si è ripiegato su una garanzia limitata: anche quella con un interesse a scalare che in media sarà del 2 per cento è per un complesso di 180 milioni come intervento dello Stato. Siamo d'accordo, si tratta di ben piccola cosa. Ma c'è un vizio di origine, ed è che la concessione di queste somme per i finanziamenti garantiti, come il 2 per cento di media da parte dello Stato, viene lasciata alla mercè di istituti locali nei quali le forze che dominano sono sempre le forze economicamente preponderanti. Per questo motivo le due, tre industrie che sono legate a grossi complessi nazionali, faranno sì che questi finanziamenti avranno un senso unico; saranno a direzione unica e i poveri diavoli che hanno le piccole e medie industrie, che potrebbero svilupparle, attrezzarle meglio con questi fondi garantiti e con questa piccola percentuale, non beneficieranno di niente. Questo è il vizio di tutta la legge e di tutte le leggi che ci vengono presentate con la solita formula degli istituti provinciali locali dove domina sempre la forza reazionaria del capitalismo.

La seconda osservazione, che è poi quella che ha fatto l'onorevole Sannicolò, è che va bene che queste cose si facciano, ma è pur vero che la partecipazione degli interessati per voi rappresenta un problema secondario.

Io considero che siano più interessati a partecipare a questo controllo degli stanziamenti e del piano di stanziamento il comune di Trento, la provincia di Trento, le organizzazioni professionali di categoria di Trento, che non la Presidenza del Consiglio. Io non vedo che vi siano i rappresentanti veri della economia trentina. Si dice che c'è da modificare un'altra legge. Io credo che non vi sia nulla da modificare. Ma anche se vi fosse da modificare, non sarebbe male, una volta tanto, vista l'esperienza, fare un passo in avanti in questa direzione.

In terzo luogo vorrei sapere se si tratta di danni subìti per eventi bellici o in conseguenza di questi eventi. Ed allora rientriamo nella legge generale dei danni di guerra. Si tratta di accordi specifici con il governo dell'altra parte per espropriazioni od altro? Non abbiamo menzione che si tratti di ciò perché è chiaro che se si potessero trasportare, con intervento dello Stato, aziende che erano redditizie economicamente, che non si trovano più da noi, alzerei tutte e due le mani per approvare; ma non ci vuole molto a capire quali sono gli aspetti del problema e prevedere che si potrebbe creare una questione di ingiustizia patente rispetto ad altre aziende. Posso presumere che qui siano tutti disgraziati, rovinati, ma quanti ce ne sono in Italia disgraziati e rovinati, verso i quali lo Stato o non interviene per ragioni di bilancio o non ritiene di intervenire per l'inefficienza economica a cui queste aziende sono state ridotte a causa della guerra?

Per queste ragioni mi pare che il progetto sia incompleto e ancora più incompleto sia lo studio che ne è stato fatto. Ne propongo pertanto il rinvio.

BERSANI. Mi limiterò a brevissime considerazioni di carattere generale sulla portata della legge e su taluni elementi tecnici di essa.

La legge n. 367 era, in parte, intesa a favorire le aziende distrutte. Ora il fatto che ancora oggi abbiamo disponibilità notevoli dimostra che il congegno tecnico di questa legge non corrisponde alle esigenze pratiche, tanto è vero che da parecchio tempo tutti gli istituti di diritto pubblico si sono rifiutati di aderire agli inviti dei ministeri di concedere anticipazioni creditizie. Non vorrei che con questa legge ci trovassimo di fronte a quelle situazioni di fatto che hanno reso inoperante la stessa legge n. 367. Pertanto domanderei all'onorevole ministro di vedere se non sia il caso di approfondire tutta questa materia.

SANNICOLÒ. Mi sembra che l'onorevole ministro sia caduto in errore quando ha detto che non si possono inserire i rappresentanti delle categorie, perché bisognerebbe, in questo caso, cambiare la legge fondamentale. A me sembra che, come il comitato è stato integrato con due rappresentanti, esso si può integrare con altri rappresentanti.

Credo che l'onorevole Ministro sia in errore quando dice che vi sono difficoltà di ordine tecnico.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio.* Mi permetto di dichiararmi sorpreso delle critiche fatte alla relazione da parte dell'onorevole Cerreti. Mi sembra che la relazione che accompagna questa legge sia completa.

CERRETI. Nel senso formale sì.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio.* Non so che cosa si possa chiedere ancora da una relazione oltre un'esposizione che riguarda i fini e l'interpretazione degli articoli. Essa mi sembra sodisfacente.

Circa la seconda osservazione, cioè la fretta con cui si procede all'approvazione del disegno di legge, anche questa è una osservazione inesatta. Il provvedimento è a vostra disposizione dal 5 maggio: i deputati potevano studiarselo e richiedere al Ministero tutte le spiegazioni che volevano per una più corretta interpretazione del provvedimento stesso. Anzi, mi permetto di osservare che questo provvedimento – data la sua particolare natura – avrebbe dovuto essere approvato – scusate la mia franchezza – con maggiore sollecitudine.

L'onorevole Cerreti ha aggiunto ancora che i mezzi verrebbero lasciati alla mercé di istituti privati. Se avesse letto attentamente il 4° comma dell'articolo 1, avrebbe visto che esso stabilisce la possibilità di intervento degli istituti privati solo come eccezione e sempreché venga approvato dal comitato interministeriale per il credito e il risparmio, fermi restando i soliti istituti di diritto pubblico per le normali operazioni. (Gli istituti di diritto pubblico sono il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca del Lavoro, il Monte dei Paschi e l'Istituto di San Paolo di Torino.

Voglio aggiungere che il provvedimento non riguarda solo le piccole, medie e grandi industrie, ma è esteso anche all'artigianato; anzi, si fa proprio riferimento alla possibilità di finanziamenti da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, appunto per facilitare il finanziamento all'artigianato, il quale ha, localmente, maggiori possibilità d'intesa e di finanziamento con questo istituto che non con i grandi istituti delle grandi città italiane.

L'onorevole Cerreti ha domandato perché si è introdotto il rappresentante della provincia di Trento. Vi faccio notare che nell'articolo 2 è detto che il rappresentante è designato dalla giunta provinciale. Si sa che la giunta provinciale è stata eletta a suffragio universale: quindi, è evidente che è l'organismo più qualificato per dire, eventualmente, la sua parola in materia di priorità. Il Governo può aggiungere, per quanto riguarda i finanziamenti dei dalmati, un rappresentante dei dalmati stessi.

L'onorevole Bersani si è riferito alla legge n. 367. Come tutti i provvedimenti relativi a finanziamenti e a garanzie, il 367 non ha un limite di tempo ed ha un finanziamento che serve da massa di manovra che, rientrando, può essere rimessa in circolazione con un altro provvedimento. Il congegno, quindi, è regolare. Esso risale al 1944. Finora ha funzionato bene e non ha dato luogo a lagnanze. Con il provvedimento n. 367 lo Stato ha detto alle aziende che meritano di essere aiutate: io accordo queste garanzie con regolare decreto e fornisco un contributo sugli interessi al fine di facilitare la ricostruzione. Poiché, dunque, il provvedimento ha funzionato molto bene, non vedo perché si debba modificarne il congegno. Del resto, la portata di questo provvedimento non è tale da consigliarci a rivoluzionare il sistema.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Cerreti.

(*Non è approvata*).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« L'ammontare delle anticipazioni creditizie, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, effettuate dagli istituti di credito di diritto pubblico e da enti di diritto pubblico esercenti il Credito mobiliare, è aumentato di lire 9 miliardi.

Di tale somma una quota di 4 miliardi è riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o Consorzi da esse formati, già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia che avendo cessata la loro attività in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, o

nelle zone industriali di Ancona, di Apuania e nel comune di Gorizia.

La restante quota di 5 miliardi è destinata al finanziamento della ricostruzione, della riattivazione o trasformazione di aziende industriali ed artigiane distrutte o danneggiate da eventi bellici nella provincia di Trento, nonchè al potenziamento e sviluppo industriale di tale territorio.

Le operazioni creditizie di cui al presente articolo, previo parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono essere effettuate anche da Istituti privati autorizzati a compiere operazioni di credito industriale a medio termine e dallo istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, nonchè, per quanto riguarda l'artigianato, dalla cassa per il credito alle imprese artigiane di cui al decreto legge 15 dicembre 1947, n. 1418 ».

FASCETTI, *Relatore*. Propongo di portare al 2° comma i seguenti emendamenti: dopo le parole « la loro attività » aggiungere « nei suddetti territori » e dopo le parole « Italia meridionale e insulare » aggiungere « di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 1947, n. 1419 », poi, proseguire come segue: « o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona ».

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti gli altri commi dell'articolo 1 per i quali non sono stati proposti emendamenti e nessuno ha chiesto di parlare.

(*Sono approvati*).

L'articolo 1 rimane pertanto interamente approvato col seguente nuovo testo per il secondo comma:

« Di tale somma una quota di 4 miliardi è riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o Consorzi da esse formati, già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attività nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 1947, n. 1419, o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona ».

Passiamo all'articolo 2.

« Il comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, per l'esame delle proposte di finanziamento di cui al 2° comma dell'articolo 1 della presente legge, è integrato da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un altro del Ministero degli affari esteri.

Per l'esame delle proposte di finanziamento a favore delle aziende della provincia di Trento, è chiamato invece un rappresentante della provincia di Trento, designato dalla Giunta provinciale.

Ai comitati possono essere aggregati, con voto consultivo, esperti nei vari rami industriali nominati con decreto del ministro del tesoro di concerto con il ministro dell'industria e del commercio.

Le spese fatte per il funzionamento del comitato sono equiparate alle altre spese di cui all'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 ».

SANNICOLÒ Al secondo comma, vorrei proporre che si includessero i rappresentanti dei comuni e delle categorie interessate, o almeno due rappresentanti dei lavoratori.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. La prego di non insistere. I lavoratori, qui, non hanno niente a che fare. È inutile modificare.

PRESIDENTE. Onorevole Sannicolò, ella insiste nella sua proposta?

SANNICOLÒ. Non insisto.

FASCETTI, *Relatore*. Propongo che al secondo comma la parola « inoltre » sia sostituita con l'altra: « invece ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo 2 con l'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Passiamo ai rimanenti articoli, che, se nessuno chiederà di parlare, porrò senz'altro in votazione.

ART. 3.

Sulle anticipazioni di cui alla presente legge il contributo statale negli interessi sarà corrisposto posticipatamente a cominciare dall'esercizio finanziario 1950-51, per un periodo di non oltre quattro anni in misura non superiore al 2,50 per cento entro il limite complessivo di lire 180 milioni annui, corrispondente al 2 per cento sulla somma di nove miliardi di cui al precedente articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 4.

I finanziamenti di cui alla presente legge sono assistiti dal privilegio speciale, a favore dell'ente finanziatore e dello Stato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora non sia escluso dai rispettivi atti di finanziamento, che potranno limitarlo a determinati beni dell'azienda finanziata.

Tale privilegio si estende anche alla indennità eventualmente dovute all'azienda finanziata, ai beni ed alle somme che gli imprenditori siano autorizzati a trasferire in Italia in applicazione del Trattato di pace approvato e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.

La costituzione del privilegio può essere sostituita dall'assunzione di garanzie reali o personali da parte di terzi, ritenuti idonei dagli istituti finanziatori.

(*È approvato*).

ART. 5.

Per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, l'onere di 180 milioni di cui al precedente articolo 3 verrà fronteggiato, nell'esercizio 1950-51, con riduzione del fondo di riserva iscritto al capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare. (Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (1188-B).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: Riserva di fornitura e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare.

Il disegno di legge è stato modificato dalla IX Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Bonino, impossibilitato a partecipare alla odierna seduta, mi ha inviato un telegramma nel quale esprime l'opinione che sia opportuno «subire» il testo emendato dal Senato allo scopo di evitare che la legge resti inoperante sino alla ripresa autunnale. Il ritorno al testo originale della Commissione – aggiunge il relatore – è prudente solo se il ministro assume l'impegno e la sicurezza di farlo approvare subito dopo dal Senato.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono veramente spiacente per la modifica apportata dal Senato in mia assenza nonostante la preghiera che avevo rivolto per il mantenimento del testo governativo. È ovvio che nessun impegno posso prendere nel senso indicato dall'onorevole Bonino. Intanto, a proposito della mia forzata assenza dalla seduta della Commissione del Senato torna opportuno un chiarimento. So che nell'ultima riunione i componenti di questa Commissione della Camera si sono lamentati dell'assenza mia e, in genere, di un rappresentante del Governo. Ho già spiegato al presidente e al vice presidente che non mi fu possibile intervenire a causa di una concomitante seduta del Consiglio dei Ministri. Ora, siccome io tengo molto ad essere presente alla discussione dei provvedimenti, vi prego di evitare coincidenze del genere.

La mia assenza dalla seduta del Senato, ha portato all'approvazione di modifiche, che io deploro, in confronto del testo che precedentemente era stato approvato da questa Commissione della Camera. In una riunione precedente, nella quale si era affrontato il provvedimento nelle linee generali, io avevo fatto presente che avrei posto la questione di fiducia personale, perché non era ammissi-

bile che si facesse una quetione di lana caprina circa il mezzogiorno. La forma a cui siamo arrivati è quanto di più paradossale ci possa essere e torna a danno di Roma e del mezzogiorno.

Non posso essere d'accordo circa la riduzione della quota riservata, da un quinto ad un sesto, ed egualmente mi è rincresciuto che il Lazio sia stato escluso dai benefici della legge. In questo modo si dà l'impressione di una lotta tra le regioni.

Vi pregherei di respingere le correzioni del Senato e di ritornare in pieno al testo che la Commissione aveva approvato. Posso garantire che non trascurerò alcun mezzo – democratico, s'intende – affinché il Senato approvi il testo inizialmente votato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dagli unanimi segni di consenso vedo che la Commissione è pienamente d'accordo col ministro per il ripristino del testo precedentemente approvato dalla nostra Commissione.

Pongo quindi ai voti l'articolo 1 nel testo modificato dal Senato:

« È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane delle provincie dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, e nei territori dell'isola d'Elba, le forniture e lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40. Lo stesso obbligo è posto a carico delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e della Marina militare, per le forniture previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, numero 374, e 15 novembre 1946, n. 503 ».

(*Non è approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dal Senato:

« Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al sesto, delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata agli stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possano essere effettuate dai predetti stabilimenti, da determinarsi ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, sentite le Amministrazioni e le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle provincie interessate. Il decreto anzidetto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La percentuale che viene esclusa dalla riserva del sesto, sarà comunque ricuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle regioni di cui all'articolo 1 sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al sesto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario ».

(*Non è approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 3 aggiunto dal Senato:

« L'obbligo di riserva di cui all'articolo 1 si applica anche a favore degli stabilimenti industriali delle provincie del Lazio, con le modalità di cui all'articolo 2, per una quota non inferiore al trentesimo delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario ».

(*Non è approvato*).

Pongo ai voti il ripristino del testo degli articoli 1 e 2 approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 12 maggio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 12 milioni all'Ente nazionale serico. (1443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 12 milioni all'Ente nazionale serico.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Larussa, relatore.

LARUSSA, *Relatore*. L'Ente nazionale serico fu istituito con regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265. Esso ebbe un sussidio da parte dello Stato di 750 mila lire annue. Questo nel 1934. A partire da quell'anno, detto contributo venne elevato a 1 milione 250 mila lire, e ciò fino al 1944. In questi ultimi anni – e ciò è strano, tenuto conto del mutato valore della moneta – il contributo è stato riportato alla cifra iniziale di 750 mila lire.

Ho voluto esaminare la gestione di questo ente e devo dichiarare con sodisfazione che è stata sempre fatta con criteri di assoluta parsimonia. Attualmente abbiamo questa si-

tuazione: il disavanzo di 8 milioni e più della gestione 1948-49 si è ridotto per alcune entrate a 5 milioni. Ma per l'esercizio 1949-50 è previsto un disavanzo di 17 milioni. Il ministro dell'industria, considerato che l'ente, per i compiti che gli sono stati affidati, deve essere mantenuto e potenziato, propone un contributo di 12 milioni.

Prego la Commissione di approvare questa integrazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOMBARDINI. Vorrei sapere dall'onorevole ministro a che cosa serve l'Ente serico. Io so che questo ente è stato istituito nel 1926. Ma che cosa abbia fatto in questo frattempo, non saprei. So che i tessitori hanno chiesto che fosse introdotta dall'estero un certa partita di seta da lavorare, perché solo così si potevano raggiungere certi mercati francesi. Ma l'Ente serico – che dovrebbe armonizzare gli interessi che sono intorno alla lavorazione della seta – si oppose in modo feroce dichiarando che esso difendeva esclusivamente gli interessi dei filandieri. Ora, se questo Ente serve alla difesa di una sola categoria io dico che solo questa categoria deve preoccuparsi dell'Ente.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'Ente nazionale serico appartiene a quel complesso di enti ed istituti, per i quali vi sarà presentato un provvedimento che riguarda la loro riorganizzazione e il loro finanziamento. Esso dovrebbe svolgere una funzione di studio, di divulgazione e di affiancamento nel settore produttivo. Certo, l'ente non funziona in modo ideale, sono d'accordo, ma occorre tener presente che abbiamo in corso una riorganizzazione di questi istituti: Ente serico, Ente canapa, ecc.

Circa l'Ente serico, il contributo – che risponde a un preciso voto del Senato – vuol rappresentare l'ossigeno che si dà all'ente per evitare che esso possa morire. Si vedrà poi come provvedere a trasformarlo.

Per quanto riguarda un altro ente, quello della canapa, posso dire che vi è una lotta tremenda tra chi trasforma e chi vende. Certo, è difficile contentare tutti. Ma per la seta abbiamo cercato di conciliare le varie posizioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, in mancanza di emendamenti e se nessuno chiederà di parlare, metterò senz'altro in votazione.

ART. 1.

È autorizzato un contributo straordinario di lire 12 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50 a favore dell'Ente nazionale serico.

(*È approvato*).

ART. 2.

In adempimento del disposto di cui all'articolo 81 della Costituzione, la copertura dell'onere derivante dalla corresponsione del contributo di cui all'articolo precedente sarà effettuata mediante riduzione dello stanziamento concernente il fondo di riserva per spese impreviste iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore della Fiera del vino di Lecce. (1444).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore della Fiera del vino di Lecce.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pignatelli, relatore.

PIGNATELLI, *Relatore*. Tra le varie branche produttive dell'agricoltura italiana quella della viticoltura e dell'enologia attraversa oggi una crisi che, per alcune regioni, presenta aspetti addirittura drammatici. È vero che essa da lungo tempo subisce l'alternarsi di crisi e di prosperità, ma ciò che preoccupa maggiormente è la linea di progressiva decadenza segnata sia dalla produzione che dal consumo.

Se si considera che dalla produzione media di ettolitri 46.796.000 di vino, nel quinquennio 1911-15 siamo discesi attualmente a 35.000.000 e che dal consumo medio pro capite di litri 122,4 nel menzionato quinquennio si è ora passati a 75 litri, si resta pensosi dell'avvenire del progresso agricolo

e sociale italiano, in quanto tali cifre inducono a tristi previsioni circa l'economia di quelle plaghe – prospere e popolate – le cui condizioni di sussistenza sono legate alla vite e al vino.

Gli studiosi di economia agraria, i quali hanno fermato l'attenzione sul profondo disagio che ha pervaso l'importante settore, parlano del fenomeno come di una paurosa calamità nazionale. Ai cui riflessi - bisogna purtroppo riconoscerlo – noi legislatori non siamo, o quanto meno, non ci dimostriamo adeguatamente sensibili e pertanto non possiamo sensibilizzare i competenti organi di Governo sospingendoli sulla strada risolutiva del ben grave problema.

Il tentativo di arrestare l'accennata linea di decadenza, di porre un punto di ancoraggio sul piano inclinato e di appoggio per una ripresa del settore vitivinicolo, parte quasi esclusivamente dallo sforzo – spesso disordinato e, comunque, assai limitato – di alcuni produttori interessati dotati di buona volontà e animati dal proposito di agire e reagire con decisione per mettere rimedio al gravissimo stato di cose.

Tra questi benemeriti vanno segnalati quei salentini che – a prezzo di notevoli sacrifici – hanno preso la felice iniziativa di dar vita nella città di Lecce alla Fiera del vino che quest'anno – dal 23 maggio all'8 giugno – si è svolta nella sua terza edizione.

Lecce, per essere il centro più importante e più caratteristico del mercato vinicolo italiano – tanto da segnare il massimo diagramma delle contrattazioni sia per il mercato nazionale che per quello straniero – è l'ambiente merceologico naturale per siffatta manifestazione fieristica, unica specializzata, campionaria. I suoi organizzatori, infatti si propongono lo scopo di valorizzare, diffondere e sostenere su tutti i mercati i prodotti dell'uva – agricoli e industriali – vini di massa e pregiati, da taglio è speciali, alcoli, liquori e profumi a contenuto alcoolico italiano, macchine e prodotti chimici italiani attinenti alla viticoltura e all'enologia, alla lavorazione dei sottoprodotti, agevolando gli operatori interessati a questo vasto, complesso e vitale settore della nostra economia.

Che la Fiera di Lecce non abbia deluso le categorie economiche interessate, lo dimostra il volume di affari trattati e conclusi nelle edizioni precedenti e in quella svoltasi nel corrente anno, che ha registrato la cospicua somma di circa 3 miliardi di lire, di cui 1.521 milioni interessanti macchinari, attrezzi, prodotti enologici e macchine agricole per la lavorazione dei terreni vitati, e 1.050 milioni interessanti vini, alcoli, liquori e profumi, pur in un momento di incertezza e di crisi dei prezzi.

Ma la società per l'attuazione della Fiera internazionale del vino (S. A. F. I. V.) – organizzatrice della manifestazione – che ha sostenuto ingenti spese per le opere permanenti e semipermanenti, impianti e servizi del quartiere fieristico – spese che complessivamente raggiungono la cifra di 60 milioni di lire – si trova ora in *deficit*. Ragion per cui la Camera di commercio di Lecce ha chiesto a favore di essa un contributo statale di 20 milioni.

Sono convinto che tutti sentiamo la opportunità di concedere tale contributo perché almeno ai componenti di questa Commissione legislativa non sfugge l'importanza della Fiera del vino, istituita a Lecce, quale serio apporto alla auspicata soluzione di un immenso e complesso problema che interessa oltre il 21 per cento dei lavoratori italiani occupati in agricoltura e che investe il settore più importante della economia agricola nazionale.

PRESIDENTE. Devo far osservare all'onorevole relatore e alla Commissione che la Commissione finanze e tesoro, il cui parere è indispensabile trattandosi di un provvedimento di carattere finanziario, non ha avuto ancora la possibilità di esaminare il disegno di legge ed ha chiesto una proroga. Propongo pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni sulla compilazione e approvazione dei bilanci delle imprese di assicurazione. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (1437).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni sulla compilazione e approvazione dei bilanci delle imprese di assicurazione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Paganelli, relatore.

PAGANELLI, *Relatore*. Il Ministero dell'industria e commercio esercita con i suoi funzionari il controllo sulle società di assicurazione del ramo vita in base alle leggi vigenti, ma oltre a questo controllo non è da sottovalutare anche quello di specifici elementi tecnici aventi una precisa responsabilità

soprattutto perchè alcune poste del bilancio di siffatte società, specie quelle relative alle riserve matematiche e agli impegni verso gli assicurati, presuppongono l'osservanza di determinate norme tecniche di matematica finanziaria e statistica e di matematica attuariale.

Il Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del lavoro, ha redatto il presente disegno di legge tenendo presente questa necessità, e quindi ha dato agli attuari, riconosciuti quali speciali professionisti tutelati dalla legge, la responsabilità di tali valutazioni sia pure circoscritte nell'ambito interno delle imprese. La Commissione permanente del Senato, nell'approvare questo disegno di legge, ha aggiunto agli attuari iscritti nell'albo professionale i docenti universitari anche se incaricati o liberi docenti o assistenti universitari di ruolo. Il numero ridottissimo degli attuari liberi professionisti (4 o 5) avrebbe infatti causato un onere piuttosto grave alle piccole imprese di assicurazione.

Con tale disciplina si promuove il razionale riordinamento delle gestioni non regolarmente funzionanti e si raggiunge il duplice scopo di rafforzare le garanzie già stabilite a favore degli assicurati e di promuovere il potenziamento degli enti assicurativi.

Invito, pertanto, i colleghi a dare la loro approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli. In mancanza di emendamenti e se nessuno chiederà di parlare, li metterò senz'altro in votazione.

ART. 1.

I bilanci delle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e compiono operazioni di capitalizzazione, debbono essere accompagnati da una relazione, firmata da un docente universitario, anche se incaricato, o da un libero docente o da un assistente universitario di ruolo per le materie indicate nella legge 9 febbraio 1942, n. 194, o da un attuario inscritto nell'albo professionale, nella quale siano esposti i procedimenti tecnici seguiti nella determinazione delle riserve matematiche e sia contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti.

Dovranno altresì essere firmati dai docenti o dagli attuari di cui al precedente comma gli elaborati tecnici che le imprese stesse sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio ai sensi dell'articolo 19, numeri 3, 4 e 5 e dell'articolo 25 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'obbligo previsto dal primo comma del precedente articolo sono soggetti anche gli altri enti, comunque costituiti, ai quali siano applicabili le disposizioni del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, con le successive norme modificative ed integrative e che, in corrispettivo dei contributi riscossi dai propri soci od iscritti, assumano l'impegno di corrispondere, in relazione alla durata della vita degli iscritti medesimi, capitali o rendite di importo eccedente i limiti previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, aumentati di 35 volte, oppure di versare somme a termine differito poliennale o di consegnare titoli che importino detto diritto.

Per gli enti contemplati dal presente articolo il Ministro per l'industria e il commercio può stabilire che la relazione sia presentata ad intervalli poliennali, anziché per ogni bilancio annuale.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'articolo 36 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 743, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente decreto ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

In deroga all'articolo 2364 del Codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine può essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero dell'industria e del commercio su domanda delle società interessate.

Fermo restando il disposto dell'articolo 11, secondo comma, della legge 8 giugno 1936, n. 1231, per il caso in cui in violazione della disposizione di cui al primo comma, il bilancio non venga chiuso entro il termine previsto dallo statuto, le società che abbiano

ottenuto la proroga ai sensi del comma precedente e che non abbiano approvato il bilancio entro il termine prorogato, debbono in ogni caso presentare la dichiarazione, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, entro tre mesi dalla scadenza di questo termine.

Agli effetti della mancata o tardiva dichiarazione si considera iscritto provvisoriamente a ruolo il reddito definitivamente accertato o accertabile per il secondo esercizio anteriore a quello cui la tassazione definitiva si riferisce ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione il cui esercizio sociale, secondo le norme statutarie vigenti alla entrata in vigore della presente legge, non coincida con l'anno solare, provvederanno entro il 31 dicembre 1951 a modificare i loro statuti in conformità a quanto è disposto dall'articolo precedente.

L'esercizio sociale che avrà termine alla data predetta comprenderà, oltre all'intero anno 1951, anche il periodo compreso fra la chiusura dell'esercizio anteriore e il 31 dicembre 1950.

Per il caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applica il disposto dell'articolo 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Sui lavori della Commissione.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Faccio notare che vi sono ancora alcuni provvedimenti di particolare importanza, che raccomanderei alla vostra più sollecita attenzione. Fra gli altri, vi è quello riguardante l'Ente zolfi, che concerne alcune erogazioni per la parte assistenziale. Vi è anche quello relativo ai finanziamenti a favore delle imprese industriali per l'acquisto di macchinari. Qui si tratta di 20 miliardi di lire.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole ministro che tutti i provvedimenti urgenti saranno messi all'ordine del giorno della prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati, con l'avvertenza che la votazione del disegno di legge n. 1188-*B* si riferisce al mantenimento del testo già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 12 maggio 1950.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Concessione di finanziamenti per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e Dalmazia ». (1254):

Presenti 27
Astenuti 1
Votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 25
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio ». (1396).

Presenti e votanti. 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Riserva di forniture e lavorazioni, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare ». (1188-*B*).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Concessione di un contributo straordinario di lire 12 milioni all'Ente nazionale serico ». (1444).

Presenti e votanti. 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 25
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*)

« Modifiche alle disposizioni sulla compilazione e approvazione dei bilanci delle imprese di assicurazione ». (1437):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 25
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bernieri, Bersani, Bulloni, Chieffi, De' Cocci, Di Leo, Fascetti, Ferrario, Guidi Cingolani Angela Maria, Larussa, Latanza, Lettieri, Lombardini, Manuel Gismondi, Menotti, Micheli, Moro Gerolamo Lino, Natoli Aldo, Paganelli, Pignatelli, Puccetti, Quarello, Rapelli, Sammartino, Sannicolò, Spallone, Volpe.

Si è astenuto per il disegno di legge numero 1254:

Cerreti.

È in congedo:

Saggin.

La seduta termina alle 11,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI